

DECRETO

n. 16 del 11.02.2022

Aggiornamento provvedimenti per il contenimento della diffusione del Coronavirus: riammissione in servizio dei dipendenti dopo contatto stretto con un positivo. Comunicazioni obbligatorie a cura del dipendente nei confronti del medico competente.

L'AMMINISTRATORE UNICO

- Vista la L.R. n. 35 del 23.02.2005 che ha disposto la costituzione del Consorzio LaMMA “Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile”, avente come soci fondatori la Regione Toscana, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) e la Fondazione per la Meteorologia Applicata (F.M.A.);
- Vista la L.R. n° 39 del 17 luglio 2009 e s.m.i. recante la nuova disciplina del Consorzio LaMMA;
- Vista la Convenzione e lo Statuto del Consorzio LAMMA approvati con Delibera del Consiglio regionale n. 48/2018;
- Visti il verbale dell'assemblea dei Soci del 4 marzo 2021 e il decreto del Presidente della Giunta Regionale della Toscana n. 42 del 19.02.2021 relativi alla nomina del dott. Bernardo Gozzini quale Amministratore Unico del Consorzio LAMMA;
- Visto il DL 22 aprile 2021, n. 52 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 nel DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività economiche” convertito con modificazioni dalla L. 16 settembre 2021, n. 126 (in G.U. 18/09/2021, n. 224);
- Visto il DL 21 settembre 2021, n. 127 che ha esteso ai lavoratori del settore pubblico l'obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 (c.d. green pass), consentendo così di “rafforzare la necessità di superare la cornice di sicurezza del lavoro in presenza”;
- Visto il D.P.C.M. del 23 settembre 2021 che ha stabilito che la modalità ordinaria dello svolgimento della prestazione lavorativa presso le pubbliche amministrazioni è quella svolta in presenza;
- Visto il DL del 30 dicembre 2021, n. 229 “Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria” che introduce misure in merito all'estensione del Green pass rafforzato e alla quarantena precauzionale;
- Vista la Circolare del Ministero della Salute del 30 dicembre 2021, n. 0060136 “aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529)” che modifica in parte le procedure già in atto per isolamento e quarantena;
- Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 2 del 10/01/2022 e in particolare visto l'allegato A che stabilisce “ove, trascorse le 24 ore dall'esito del tampone negativo non venga trasmesso il provvedimento di fine isolamento, il referto positivo del tampone iniziale e di quello negativo finale, sostituiscono il suddetto provvedimento”;

Richiamati:

- il decreto n. 74 del 27.10.2021 “Modalità organizzative attuative DM 8 ottobre 2021”,
- il decreto n. 83 del 25.11.2021 “Approvazione schema accordo individuale per la prestazione di lavoro in modalità agile” e gli accordi siglati con i dipendenti interessati ad eseguire parte della prestazione in modalità agile,
- il decreto n.6 del 24.01.2022 “indicazioni operative per comunicazione positività, riammissione in servizio dei lavoratori in seguito alla negativizzazione, gestione contatti”.

Tenuto conto delle indicazioni contenute nella Circolare 0009498- 04/02/2022-DGPRES-DGPRES-P, del Ministero della Salute avente per oggetto “Aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio” di casi di infezione da SARS CoV 2”)

Ravvisata la necessità di fornire nuove indicazioni in caso di contatto stretto e quindi stabilire:

1) dipendente contatto stretto (e quindi sottoposto a misure di quarantena dall'Autorità sanitaria) NON vaccinato o che NON ha completato il ciclo vaccinale, o che abbia completato il ciclo vaccinale da meno di 14 giorni:

il dipendente potrà rientrare al lavoro in presenza dopo aver effettuato una quarantena di 5 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo ed aver effettuato, con esito negativo, un tampone molecolare o antigenico al termine di questo periodo. Al termine del periodo di 5 gg e dopo l'effettuazione, con esito negativo, del tampone molecolare o antigenico, sarà cura del lavoratore fornire sia al Medico competente che al datore di lavoro la certificazione del tampone negativo (Test molecolare o antigenico).

2) dipendente possibile contatto stretto in attesa della valutazione della ASL di competenza/MMG:

A. in possesso di certificato verde rafforzato (abbia ricevuto la dose booster oppure abbia completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti oppure essere guarito da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti oppure essere guarito dopo il completamento del ciclo vaccinale primario):

In assenza di sintomi, il dipendente dovrà osservare l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso ed effettuare una auto-sorveglianza (controllo della comparsa di sintomi correlati al Covid-19) fino al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. In caso di comparsa di sintomi sospetti il lavoratore dovrà contattare immediatamente il MMG e non recarsi al lavoro,

B. dipendente non in possesso di certificato verde rafforzato

Nel caso di sospetto contatto stretto il lavoratore sarà allontanato precauzionalmente dai luoghi di lavoro e potrà svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per il periodo interessato.

In assenza di sintomi, sarà possibile:

- il rientro al lavoro dopo 10 gg dall'ultimo contatto con il caso positivo, senza ulteriori procedure, oppure

- il rientro al lavoro dopo 5 gg dall'ultimo contatto con il caso positivo previa esecuzione di un tampone molecolare o antigenico, con esito negativo al termine di questo periodo. Prima del rientro il lavoratore dovrà provvedere all'invio della certificazione del tempone negativo sia al medico competente che al Datore di lavoro. Il dipendente potrà tornare a lavorare in presenza dopo aver ricevuto, dal medico competente, il nulla osta alla ripresa dell'attività lavorativa;

Ritenuto necessario fornire indicazioni circa le comunicazioni obbligatorie che il dipendente positivo al Covid deve fornire al medico competente e, dunque, ritenuto di stabilire che compete al dipendente l'invio al medico di medicina del lavoro del referto di positività da Covid oltre che referto di negativizzazione;

Stante la competenza del Medico di Medicina del lavoro nella valutazione circa il rientro del dipendente a seguito di avvenuta negativizzazione da covid, la riammissione dello stesso sarà consentita solo in seguito all'ottenimento del nulla osta da parte del medico stesso;

Tutto quanto sopra premesso

D E C R E T A

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di fornire ai dipendenti dell'Ente le seguenti disposizioni organizzative:

A) dipendente contatto stretto (e quindi sottoposto a misure di quarantena dall'Autorità sanitaria) NON vaccinato o che NON ha completato il ciclo vaccinale, o che abbia completato il ciclo vaccinale da meno di 14 giorni:

il dipendente potrà rientrare al lavoro in presenza dopo aver effettuato una quarantena di 5 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo ed aver effettuato, con esito negativo, un tampone molecolare o antigenico al termine di questo periodo. Al termine del periodo di 5 gg e dopo l'effettuazione, con esito negativo, del tampone molecolare o antigenico, sarà cura del

lavoratore fornire sia al Medico competente che al datore di lavoro la certificazione del tampone negativo (Test molecolare o antigenico).

B) dipendente possibile contatto stretto in attesa della valutazione della ASL di competenza/MMG:

B1. in possesso di certificato verde rafforzato (abbia ricevuto la dose booster oppure abbia completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti oppure essere guarito da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti oppure essere guarito dopo il completamento del ciclo vaccinale primario):

In assenza di sintomi, il dipendente dovrà osservare l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso ed effettuare una auto-sorveglianza (controllo della comparsa di sintomi correlati al Covid-19) fino al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. In caso di comparsa di sintomi sospetti il lavoratore dovrà contattare immediatamente il MMG e non recarsi al lavoro.

B2. dipendente non in possesso di certificato verde rafforzato

Nel caso di sospetto contatto stretto il lavoratore sarà allontanato precauzionalmente dai luoghi di lavoro e potrà svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per il periodo interessato.

In assenza di sintomi, sarà possibile:

- il rientro al lavoro dopo 10 gg dall'ultimo contatto con il caso positivo, senza ulteriori procedure, oppure

- il rientro al lavoro dopo 5 gg dall'ultimo contatto con il caso positivo previa esecuzione di un tampone molecolare o antigenico, con esito negativo al termine di questo periodo. Prima del rientro il lavoratore dovrà provvedere all'invio della certificazione del tampone negativo sia al medico competente che al Datore di lavoro. Il dipendente potrà tornare a lavorare in presenza dopo aver ricevuto, dal medico competente, il nulla osta alla ripresa dell'attività lavorativa;

Ritenuto necessario fornire indicazioni circa le comunicazioni obbligatorie che il dipendente positivo al Covid deve fornire al medico competente e, dunque, ritenuto di stabilire che compete al dipendente l'invio del referto di positività da Covid oltre che referto di negativizzazione;

Stante la competenza del Medico di Medicina del lavoro nella valutazione circa il rientro del dipendente a seguito di avvenuta negativizzazione da covid, la riammissione dello stesso sarà consentita solo in seguito all'ottenimento del nulla osta da parte del medico stesso;

3. di stabilire che al dipendente risultato positivo al Covid compete l'invio non soltanto al datore di lavoro ma anche al medico competente del LaMMA (all'indirizzo studiopatriziamartino@gmail.com) del referto di positività oltre che quello di negativizzazione, spetterà al medico il rilascio del nulla osta per la riammissione in sede del dipendente negativizzato;
4. di riservarsi di procedere ad adattamenti in seguito a nuove disposizioni governative e ministeriali;
5. di dare informazione diffusa a tutti i dipendenti circa i contenuti del presente provvedimento;
6. di inviare il presente atto per gli adempimenti di competenza al medico competente.

L'Amministratore Unico
Dott. Bernardo Gozzini